



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/10/2011

=====

ADDE' 28/10/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTE	Luca	"
BRENDELLE	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUCNEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 504

Oggetto:

Revoca dell'ammissione al finanziamento regionale di cui alla D.G.R.L. n.165/2009, e di ogni atto conseguente e collegato, nei confronti della GI.CO COSTRUZIONI s.p.a. e modifica della tabella "B" (Comune di Roma - imprese di costruzione - riserva fondi 80%) allegata alla D.G.R.L. n.165/2009.



OGGETTO: Revoca dell'ammissione al finanziamento regionale di cui alla D.G.R.L. n.165/2009, e di ogni atto conseguente e collegato, nei confronti della GI.CO COSTRUZIONI s.p.a. e modifica della tabella "B" (Comune di Roma - Imprese di costruzione - riserva fondi 80%) allegata alla D.G.R.L. n. 165/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della casa, terzo settore, servizio civile e tutela dei consumatori,

VISTA

La Legge 24/1/90, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. ed in particolare l'art. 21-quinquies;

La Legge 17 febbraio 1992, n. 179, "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

La Legge 4 dicembre 1993, n. 493 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia";

La Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)", in particolare l'art. 82 (Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata);

La Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)", che, all'art.2, comma 171, abroga l'art.82 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e stabilisce che, per la definizione degli interventi ancora in itinere, la Regione Lazio provvederà tramite l'adozione di un apposito programma;

La D.G.R.L. 30 aprile 2004, n.355 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma";

la D.G.R.L. n. 222 del 04 Aprile 2007 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma - Elenchi degli operatori escludibili e/o ammissibili a graduatoria. Termini e modalità per la presentazione delle osservazioni e/o ricorsi"

la D.G.R.L. 18 luglio 2008 n. 534 concernente l'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili presentate dalle imprese di costruzione. Ambito territoriale del Comune di Roma;

la D.G.R.L. n.165 del 20.03.2009 avente ad oggetto la individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Comune di Roma (imprese di costruzione);



504 28 OTT. 2011 R

la nota prot. n. 71541 del 17.04.2009, con cui la Regione Lazio comunica alla Gi.Co Costruzioni s.p.a. l'ammissione al finanziamento per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata nel Comune di Roma per n.28 alloggi da assegnare in locazione permanente con un contributo massimo di mutuo di 1.260.000,00 euro, più un contributo a fondo perduto totale di 420.000,00 euro;

la D.G.R.L. n.98/2010, che approva direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi stanziati con D.G.R.L. n. 355/2004, e modifica le procedure di finanziamento trasformando l'agevolazione regionale in un unico mutuo per l'importo complessivo massimo di euro 100.000,00, ad alloggio finanziato, al tasso dell'1% per la durata di anni trenta, integrato con eventuali mutui a tasso ordinario;

l'Accordo, siglato in data 4.05.2011 tra la Regione Lazio e le Associazioni dei costruttori e le Cooperative edilizie di abitazione, con cui le modalità di finanziamento sono state ulteriormente modificate;

la sentenza n. 1405 del 15.12.2004 del Tribunale di Roma, dichiarativa del fallimento della Gi.Co Costruzioni s.p.a.;

la nota prot. n. 3915/07/00 del 20.10.2010, con cui la Direzione Regionale competente in materia richiedeva all'Avvocatura regionale di esprimere parere in merito all'ammissibilità del trasferimento ad altro soggetto del finanziamento concesso ad una società che viene dichiarata fallita prima di essere ammessa a finanziamento;

la nota prot. n. 54823 del 18.11.2010, con cui l'Avvocatura Regionale esprimeva parere negativo in merito all'ammissibilità del trasferimento ad altro soggetto del finanziamento concesso ad una società che viene dichiarata fallita prima di essere ammessa a finanziamento;

la nota prot. n. 133547 del 29.03.2011 del curatore fallimentare, di richiesta alla Regione Lazio del trasferimento del finanziamento a soggetto diverso dal beneficiario;

la nota prot. n. 289050/07/00 del 30.06.2011, con cui, ai sensi della L. 241/90, la Regione Lazio comunica al curatore fallimentare l'avvio del procedimento di revoca dell'ammissione al finanziamento;

PREMESSO CHE

con D.G.R.L. 30 aprile 2004 n.355, la Giunta Regionale approva un bando per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma;

che il bando prevede espressamente (capo III, punto 3.1, lett. c e punto 3.2, lett. c) che sono ammesse a partecipare le cooperative edilizie e le imprese di costruzione che "non siano in stato di fallimento amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione";

che la domanda di partecipazione al bando suddetto viene firmata dal Legale rappresentante in data 27.10.2004;

La Gi.Co Costruzioni s.p.a. viene dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1405 del 15.12.2004;



con D.G.R.L. 20.03.2009 n.165, la Gi.co Costruzioni s.p.a. viene ammessa a finanziamento per la realizzazione di ventotto alloggi da assegnare in locazione permanente nel Comune di Roma;

con nota prot. n. 133547 del 29.03.2011, il Curatore fallimentare richiede alla Regione Lazio il trasferimento del finanziamento dalla Gi.Co Costruzioni s.p.a. alla costituenda ATI Cantieri Roma srl (capogruppo) e Saporì srl (mandante), che ha presentato una offerta di acquisto del finanziamento regionale.

CONSIDERATO CHE

A parere dell'Avvocatura regionale:

- secondo il bando di gara, il fallimento ovvero l'amministrazione controllata o altra procedura di liquidazione sono cause ostative alla partecipazione alla procedura selettiva prevista per la concessione del finanziamento, ed inoltre legittimano la revoca da parte della Regione al soggetto che, nonostante versi in una di tali situazioni ostative, lo abbia ottenuto;
- in caso di carenza o successiva perdita di un requisito, stabilito da bando e normativa, per la concessione di un finanziamento, la revoca dell'ammissione a tale finanziamento è atto dovuto da parte dell'Amministrazione;
- la necessità di una determinata procedura di selezione, quella dettata dal bando, esclude che il finanziamento in questione possa essere oggetto di trasferimento nell'ambito di una procedura fallimentare, con la sua cessione da parte dell'organo fallimentare competente al soggetto che abbia presentato la migliore offerta economica;
- l'impedimento che si frappone alla realizzazione dell'intervento finanziato è, per sua natura, insuperabile: il fallimento rende impossibile al beneficiario del finanziamento l'adempimento dell'obbligo di iniziare e terminare i lavori per la realizzazione del numero di alloggi di cui al programma di edilizia finanziato dalla Regione Lazio;

PRESO ATTO

che l'Avvocatura regionale si è espressa nel senso che, nel caso di società che vengano dichiarate fallite prima di essere ammesse a finanziamento, la Regione Lazio non debba procedere ad autorizzare alcuna cessione del finanziamento ma alla revoca della ammissione allo stesso, atto dovuto, in quanto è la conseguenza normativamente prevista dalla mancanza originaria ovvero dalla successiva perdita di un requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, per l'ottenimento ovvero per la conservazione del finanziamento regionale;

che la Gi.Co Costruzioni s.p.a. ha perso un requisito indispensabile per l'assegnazione e la conservazione del finanziamento regionale ed è, pertanto, venuto meno l'interesse dell'Amministrazione Regionale all'affidamento del suddetto finanziamento alla società medesima, in quanto non sussistono più le condizioni perché la società possa adempiere alla realizzazione degli alloggi previsti;

che per evidenti ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale, e in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, è necessario procedere alla revoca della assegnazione alla Gi.Co Costruzioni s.p.a. del finanziamento regionale per la realizzazione di alloggi per la locazione permanente nel Comune di Roma.



504 28 OTT. 2011 R

TENUTO CONTO

che la D.G.R.L. n.98/2010 ha modificato le procedure di finanziamento trasformando l'agevolazione regionale in un unico mutuo per l'importo complessivo massimo di euro 100.000,00, ad alloggio finanziato, al tasso dell'1% per la durata di anni trenta, integrato con eventuali mutui a tasso ordinario;

che con successivo accordo, siglato in data 4.05.2011 tra la Regione Lazio e le Associazioni dei costruttori e le Cooperative edilizie di abitazione, le modalità di finanziamento sono state ulteriormente modificate;

che, con nota prot. n. 289050/07/00 del 30.06.2011, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, l'avvio del procedimento di revoca dell'ammissione a finanziamento è stato comunicato al Curatore fallimentare e al Giudice delegato al fallimento, che hanno ricevuto tale nota rispettivamente in data 4.07.2011 e in data 5.07.2011;

che il Curatore è stato invitato, con la nota sopra citata, a formulare osservazioni e controdeduzioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa;

che il Curatore fallimentare non ha formulato alcuna osservazione e/o controdeduzione in merito.

**RITENUTO
OPPORTUNO**

per le motivazioni sopra esposte, sulla base dei nuovi presupposti di fatto e di diritto, provvedere a:

- revocare l'ammissione al finanziamento predetto, ed ogni atto ad essa conseguente e collegato, con effetti immediati;
- modificare la tabella "B" (Comune di Roma - imprese di costruzione - riserva fondi 80%) allegata alla D.G.R.L. n. 165/2009, come segue: la Gi.Co Costruzioni s.p.a. è esclusa dall'allegato "B" della graduatoria;
- verificare, con attività successive, la possibilità dell'eventuale subentro in graduatoria di altro beneficiario.

All'unanimità

DELIBERA

le premesse sono parte integrante della presente Deliberazione

- 1) Di revocare alla Gi.Co Costruzioni s.p.a. l'ammissione al finanziamento per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata nel Comune di Roma per n.28 alloggi da assegnare in locazione permanente, originariamente consistente in un contributo massimo di mutuo di 1.260.000,00 euro, più un contributo a fondo perduto totale di 420.000,00 euro, e successivamente modificato dalla D.G.R.L. n.98/2010 e dall'Accordo del 4.05.2011, e di revocare contestualmente ogni atto conseguente e collegato;
- 2) di modificare la tabella "B" (Comune di Roma - imprese di costruzione - riserva fondi 80%) allegata alla D.G.R.L. n. 165/2009, come segue: la Gi.Co Costruzioni s.p.a. è esclusa dall'allegato "B" della graduatoria.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 NOV. 2011

